

AII. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI alunni di origine non italiana

DPR n. 394, 31 agosto 1999 aggiornato 2012 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 45 comma 4 Iscrizioni scolastiche: "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento".

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiornato 2012 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 38: Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

DPR n. 275, 8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 1 Definizioni e oggetto comma 2: "*L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento*".

Art. 4 Autonomia didattica comma 1 "*Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo*".

Comma 4 "*Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune ... Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati*".

DPR n. 89, 20 marzo 2009 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Art. 5. Scuola secondaria di I grado comma 10 "*A richiesta delle famiglie e compatibilmente con la disponibilità di organico è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria.*

Le predette ore possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole." Conseguentemente nel documento di valutazione del primo quadrimestre sarà possibile sospendere il giudizio per la seconda lingua comunitaria.

Legge n. 53 28 marzo 2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia e succ. mod.

Art. 1 comma 9 "*I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*" Art. 2 comma 10 "*Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti*".

Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione MIUR settembre 2012

Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana C.M. n. 2 gennaio 2010

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati MIUR dicembre 2014.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri C.M. 4233 MIUR febbraio 2014.

II Indicazioni operative. Art. 4 La valutazione: "*E' prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo*

grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite"

4.1 indicazioni per le prove d'esame degli alunni di recente immigrazione

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma nella relazione di presentazione della classe all'esame è necessario vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua di origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'uso della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri MIUR ottobre 2007, Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale

Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.

MIUR Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, settembre 2015

L'italiano che include: la lingua per non essere stranieri MIUR SEMINARIO NAZIONALE

"La scuola in contesti multiculturali. Promuovere e governare l'integrazione" Roma febbraio 2015.

Pag. 6 Italiano L2 e valutazione coerente ed equa: *"Per gli alunni NAI, si rende necessario regolare le forme e i modi della valutazione per i primi due anni scolastici dopo l'arrivo, tenendo conto delle situazioni di partenza di ciascuno e dei progressi individuali, così come indicato dalle Linee guida sull'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri 2014. Il piano personalizzato transitorio, previsto dalla normativa (già nel DPR 396/98) e definito sulla base dei bisogni e delle caratteristiche in ingresso, deve guidare l'azione didattica e la conseguente valutazione. Gli apprendimenti linguistici in italiano vengono valutati in questa fase sulla base dei criteri e degli indicatori specifici dell'italiano L2 e proposti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (e non sulla base dei criteri dell'italiano come lingua materna)."*